

Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sarà fatta nel modo sopraindicato.

(È approvato).

Art. 9.

È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno, dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dalla amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità ma dovranno effettuarsi entro 5 anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.

Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto.

Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Paniè.

PANIÈ. Ho appreso che il Governo propone una modificazione di quest'articolo. Attendo di conoscerla, riservandomi di parlare dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La modificazione, che proponiamo, è che alla fine dell'articolo si aggiungano le parole: « e secondo le norme indicate nell'articolo 29 della presente legge ».

Poichè in quell'articolo vi sono norme speciali per le espropriazioni nel caso di opere pubbliche, e noi crediamo che le stesse norme si debbano seguire per le espropriazioni di pubblica utilità per ragioni edilizie.

L'ultimo comma di quest'articolo 9, dovrebbe quindi risultare così concepito:

« Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905, prima del terremoto, e secondo le norme indicate nell'articolo 29 della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevole Paniè, ha facoltà di parlare.

PANIÈ. Anche di fronte a questa aggiunta, che ha fatto il Governo, credo di dover sottoporre alla Commissione ed al Governo una osservazione, che riguarda la dizione dell'articolo. Il primo comma dell'articolo dice: « È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 ». Ora, secondo le norme prescritte da quella legge, formato un piano regolatore, questo deve riportare le approvazioni indicate nella legge medesima, e la sua approvazione equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità. Così dispone testualmente l'articolo 92 della legge del 1865.

Se così è, chieggo come si possa dire nell'articolo della legge in esame: « Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dalla amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi, ecc. ».

Questa mi pare non solo una superfetazione, ma una contraddizione.

Difatti, per addivenire alle espropriazioni in base ad un piano regolatore occorre che questo sia stato approvato. Si ha dunque già la dichiarazione di pubblica utilità.

E allora come si possono confondere i due concetti e dire che « le espropriazioni sono dichiarate di pubblica utilità? »

Quindi proporrei che questo primo capoverso venisse modificato nei termini seguenti:

« Le espropriazioni, a cui desse luogo la esecuzione del piano regolatore, dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione ».

PRESIDENTE. Onorevole Paniè, il suo emendamento non è sottoscritto da dieci deputati; quindi non posso metterlo a partito, se la Commissione ed il Governo non lo fanno proprio.

Onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per parte mia nessuna difficoltà, perchè il fine dell'articolo è di limitare il periodo, e di stabilirlo in cinque anni. Il rimanente si può considerare una superfluità; ma in fatto non fa che ripetere il significato di quella prima parte, cioè che le espropriazioni sono considerate come connesse alla pubblica utilità, ma dovranno farsi entro il periodo di cinque anni.